EDITORIALE DELLA REDAZIONE

Nuovo assegno mensile per autonomi e disoccupati con figli minori

La Redazione, Alessio Giaquinto

Dottorando di ricerca · Università della Campania Luigi Vanvitelli

IDENTIFICATIVO
Contributo n. 7456
ISSN 2421-7123

LICENZA
Accesso aperto · gli autori conservano i propri diritti

STORIA EDITORIALE
Pubblicato il 1 luglio 2021
Contributo divulgativo

COME CITARE
LA REDAZIONE, ALESSIO GIAQUINTO, *Nuovo assegno mensile per autonomi e disoccupati con figli minori*, in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123.

ABSTRACT

Fino a 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli e fino a 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi. Disponibile dal 1 luglio 2021 la piattaforma online dell´INPS per richiedere il nuovo contributo a sostegno dei nuclei familiari non ammessi agli ordinari assegni per lavoratori dipendenti.

Il D.L. 79/2021, all'articolo 1, ha introdotto **per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021** la misura denominata "Assegno temporaneo per i figli minori" [1] , con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

L'Assegno temporaneo è erogato dall'Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell'assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2. essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

L'importo mensile dell'Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a **167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi**;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta;
- una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso il portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

1. *Articolo estratto dal Messaggio n. 2371 del 22.06.2021 dell'INPS, allegato.*

L’assegno temporaneo **è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali**.